



COMUNE DI RANICA

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00330380163

ORIGINALE

N. 3 del 09/02/2023
Codice Comune 10182

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023

Il giorno 09/02/2023, alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERGANI MARIAGRAZIA	S	MAZZOLENI ALESSANDRO	S	BERTINO GIOVANNI	S
BERETTA CARLO	S	DAL ZOVO SOFIA	N		
GRITTI NIVES	S	TRIBBIA MARGHERITA	N		
PELLEGRINI FULVIO GIUSEPPE	S	PINESSI ORIETTA	S		
MELOCCHI MICHELA	N	BARUFFI MATTEO	S		
ROTINI DAVIDE	S	SAVOLDELLI CHIARA	S		

Totale Presenti **10**

Totali Assenti **3**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Serlenga Tiziana -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale

n. 3 del 09/02/2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2023**

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî

TOGNI MARILISA

Ranica, li 18/01/2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributarî di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ranica, li 18/01/2023

TOGNI MARILISA

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, effettuati nel corso della discussione, sono riportati integralmente su supporto informatico e conservati agli atti d'Ufficio. Copia integrale della registrazione è resa disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Illustra l'assessore Pellegrini.

Nella discussione intervengono il consigliere Bertino, il consigliere Rotini e il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU) a far data dal 01/01/2020;

TENUTO CONTO che la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" (legge 27.12.2019, n. 160 e ss.mm.ii.) prevede le seguenti disposizione in materia di aliquote:

- l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze; l'aliquota di base per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616;
- l'esenzione per gli immobili **non utilizzabili né disponibili**, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli **articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale** o per la cui **occupazione abusiva** sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- per gli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- Per le **abitazioni locatate a canone concordato** di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

TENUTO, altresì **conto** che, ai sensi della succitata legge n. 160/2019:

- sono assimilate all'abitazione principale:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune può, con norma regolamentare assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.lgs.22.01.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a partire dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che a decorrere dall'anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019). La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021. Ad oggi il decreto ministeriale previsto dal comma 756 non è stato ancora emanato; quindi, è possibile approvare le aliquote IMU per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020 e confermati negli anni 2021 e 2022;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della nuova I.M.U., approvato con propria deliberazione n. 29 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con il quale:

- è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (*art. 13, comma 1, ultimo periodo*);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 24.02.2022 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,*

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

RICHIAMATO altresì, il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025, ulteriormente rinviato al 30 aprile 2023 dal comma 775, art. 1 della Legge 29.12.2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, per l'anno 2023, le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'anno 2022, di seguito riportate:

IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	6,00 ‰
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.	5,00 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557	0,00 ‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 ‰
Terreni agricoli	0,00 ‰
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (non esenti)	9,60 ‰
Aree fabbricabili	9,60 ‰

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la legge 30.12.2021, n. 234 (*legge di bilancio 2022*);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L. 19/05/2020, n. 34

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli n. 6 e contrari n. 4 (Baruffi, Bertino, Pinessi e Savoldelli) palesemente espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	6,00 ‰
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.	5,00‰
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557	0,00‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00‰
Terreni agricoli	0,00‰
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (non esenti)	9,60‰
Aree fabbricabili	9,60‰

3. **DI DARE ATTO** che il regolamento comunale per l'applicazione della nuova I.M.U., approvato con propria deliberazione n. 29 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, a disposto di:
 - **assimilare ad abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

6. **DI DARE** altresì **ATTO** che:

- il comma 756 della legge n. 160/2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che a decorrere dall'anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021. Ad oggi il decreto ministeriale previsto dal comma 756 non è stato ancora emanato; quindi, è possibile approvare le aliquote IMU per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020 e confermati negli anni 2021 e 2022;
- il comma 759 della legge n. 160/2019, così come modificato dall' art. 1 comma 81 della legge n. 197/2022, alla lettera *g-bis*), prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili **non utilizzabili né disponibili**, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli **articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale** o per la cui **occupazione abusiva** sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO il 4 comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la già indicata deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 09/02/2023

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
VERGANI MARIAGRAZIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
SERLENGA TIZIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).